

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**PER LA SICILIA****RICORSO**

PER: il **COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA**, in persona del Sindaco *pro tempore* Dott. Salvatore Carmelo Mastroianni (codice fiscale: 03967670872), elettivamente domiciliato in Catania, Via Caronda n. 482, presso lo studio dell'Avv. Grazia Maria Tomarchio (codice fiscale: TMR GZM 78E51 C351Y) del Foro di Catania - la quale dichiara di voler ricevere le comunicazione inerenti al presente procedimento a mezzo fax al numero **095.29.66.528** e/o all'indirizzo di posta elettronica certificata **graziamaria.tomarchio@pec.ordineavvocaticatania.it**-dalla quale è rappresentato e difeso giusta Delibera di G.M. n. 65 del 12.10.2021 (**documento n. 1**) e procura rilasciata in foglio separato ed allegato in calce al presente atto;

- Ricorrente -

CONTRO: **l'ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ – DIPARTIMENTO DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI DELLA REGIONE SICILIANA**, in persona dell'Assessore *pro tempore* (codice fiscale: 80012000826), rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo;

- Resistente -

E NEI CONFRONTI: del **COMUNE DI BASICÒ**, in persona del Sindaco *pro tempore* (codice fiscale: 83000790838), domiciliato per la carica presso i locali della Casa Municipale;

- Resistente -

per l'annullamento

-previa sospensione- della nota prot. n. 27615 S6 del 14.07.2021 (**documento n. 2**), con la quale l'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti della Regione Siciliana ha comunicato che il Comune di Santa Maria di Licodia non è stato ammesso al finanziamento per la realizzazione e/o ampliamento/potenziamento/adequamento di Centri Comunali di Raccolta nell'ambito del PO FESR Sicilia 2014-2020 – Asse Prioritario 6 – Obiettivo Specifico 6.1 – Azione 6.1.2 *“Realizzare i migliori sistemi di raccolta differenziata e un'adeguata rete di centri di raccolta”*, del D.D.G. n. 501 del 3.06.2021 e delle tabelle ad esso allegare (**documento n. 3**), portato a conoscenza del Comune con la suddetta nota, con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva delle operazioni ammesse e finanziabili a valere sulle risorse del PO FESR 2014-2020 Azione 6.1.2 *“Realizzare i migliori sistemi di raccolta differenziata e un'adeguata rete di centri di raccolta”*, della scheda dei parametri di valutazione n. 91 (**documento n. 4**), con la quale la Commissione di Valutazione ha attribuito il punteggio complessivo di 49,13 ed, ove occorra, dell'Avviso Pubblico per la concessione di agevolazioni in favore dei Comuni, anche nelle forme associative regolarmente costituite (Ambiti di Raccolta Ottimali), per la realizzazione e/o ampliamento/potenziamento/adequamento di Centri Comunali di Raccolta nell'ambito del PO FESR Sicilia 2014-2020 – Asse Prioritario 6 – Obiettivo Specifico 6.1 – Azione 6.1.2 *“Realizzare i migliori sistemi di raccolta differenziata e un'adeguata rete di centri di raccolta”*, approvato con D.D.G. n. 541 del 27.05.2019 (**documento n. 5**), nella parte in cui ha individuato i criteri di attribuzione dei punteggi e la formazione della graduatoria, del D.D.G. n. 1688 del 31.12.2020 (**documento n. 6**), con il quale sono state approvate le *“Graduatorie*

provvisorie delle operazioni ammesse e finanziabili” a valere sull’Avviso Pubblico – Azione 6.1.2 del PO FESR 201-2020, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, anche non conosciuti.

FATTO

Pagina | 3

Con Avviso Pubblico approvato con D.D.G. n. 541 del 27.05.2019 (documento n. 5, già richiamato), l’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti della Regione Siciliana ha indetto una procedura per la concessione di agevolazioni in favore dei Comuni, anche nelle forme associative regolarmente costituite (Ambiti di Raccolta Ottimali), per la realizzazione e/o ampliamento/potenziamento/adequamento di Centri Comunali di Raccolta nell’ambito del PO FESR Sicilia 2014-2020 – Asse Prioritario 6 – Obiettivo Specifico 6.1 – Azione 6.1.2 *“Realizzare i migliori sistemi di raccolta differenziata e un’adeguata rete di centri di raccolta”*.

Per quanto di interesse, l’avviso in questione ha individuato sia la documentazione da presentare a corredo dell’istanza di partecipazione che i requisiti di regolarità formale e di ammissibilità sostanziale di cui al paragrafo 4.4, comma 3, lettere a) e b), specificando -al successivo paragrafo 4.5- i criteri di attribuzione dei punteggi e le modalità di formazione della graduatoria.

Con l’ulteriore precisazione che saranno ritenute ammissibili le istanze che raggiungeranno il punteggio minimo di 50/100 e saranno finanziate secondo la data della loro presentazione fino all’esaurimento dell’ammontare delle risorse a disposizione della P.A..

Il Comune di Santa Maria di Licodia, ormai da anni, realizza importanti percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti che potrebbero subire ulteriori

incrementi anche attraverso la realizzazione di un Centro Comunale di Raccolta (previsto nell'A.R.O. approvato dalla Regione Siciliana con decreto n. 238 del 10 marzo 2015), disponendo già dell'area dove allocarlo e del progetto esecutivo munito di tutte le autorizzazioni necessarie e, pertanto, immediatamente cantierabile.

Pagina | 4

Sicché, l'odierno ricorrente ha deciso di partecipare alla procedura di finanziamento indetta dall'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, compilando e presentando il modulo di partecipazione in uno al progetto ed agli allegati previsti dall'avviso (**documento n. 7**).

Più precisamente, la suddetta documentazione è stata tempestivamente trasmessa sia in formato digitale a mezzo pec il 30.10.2019 (**documento n. 8**), sia in formato cartaceo il successivo 5.11.2019 (**documento n. 9**).

All'esito delle verifiche da parte della Commissione di valutazione, con D.D.G. n. 501 del 3.06.2021 (documento n. 3, già richiamato), il cui contenuto è stato portato a conoscenza del Comune di Santa Maria di Licodia con la successiva nota prot. n. 27615 S6 del 14.07.2021 (documento n. 2, già richiamato), sono state approvate le graduatorie definitive delle operazioni ammesse e finanziabili, delle operazioni ammesse ma non finanziabili per mancata copertura finanziaria, nonché delle istanze non ammesse per mancato raggiungimento della soglia minima di punteggio (50/100), di cui ai seguenti allegati:

1. CCR Nuove realizzazioni – *“Graduatoria definitiva delle istanze ammesse e finanziabili e ammesse ma non finanziabili per mancata copertura finanziaria”*;
2. CCR Nuove realizzazioni – *“Graduatoria definitiva delle istanze non ammesse per mancato raggiungimento della soglia minima di punteggio (50/100)”*;

3. CCR Adeguamento/Ampliamento/Potenziamento – “Graduatoria definitiva delle istanze ammesse e finanziabili e ammesse ma non finanziabili per mancata copertura finanziaria”;

4. CCR Adeguamento/Ampliamento/Potenziamento – “Graduatoria definitiva delle istanze non ammesse *per mancato raggiungimento della soglia minima di punteggio (50/100)*”.

Pagina | 5

L’istanza presentata dal Comune di Santa Maria di Licodia è stata inserita nell’allegato 2, in quanto la Commissione di valutazione *“ha attribuito all’intervento di Nuovo CCR un punteggio pari a 49,13 e posizionandolo al n. 44 della graduatoria”*, con la conseguenza che *“considerato che l’Avviso per l’ammissione al finanziamento prevedeva il raggiungimento di un punteggio minimo pari a 50,00, il suddetto intervento risulta **non ammesso**”*.

In ragione del rilevante interesse pubblico alla realizzazione del CCR ed, al contempo, dell’impossibilità di comprendere dal solo allegato 2 i punteggi effettivamente conseguiti con riguardo ad ogni singolo criterio tecnico di valutazione individuato dalla *lex specialis*, l’odierno ricorrente ha presentato istanza di accesso agli atti (**documento n. 10**) al fine di ottenere copia della scheda di valutazione contenente, per l’appunto, le valutazioni compiute dalla Commissione sulla propria istanza di finanziamento.

L’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti ha esitato favorevolmente la predetta istanza, consegnando copia della documentazione richiesta (documento n. 4, già richiamato), dalla quale si evince come la P.A. abbia commesso dei macroscopici errori nella valutazione dei requisiti di ammissibilità sostanziale e nella conseguente attribuzione dei punteggi.

I provvedimenti impugnati sono, dunque, illegittimi e vanno annullati per i seguenti motivi di

diritto

I. Interesse ad agire

L'Ente ha interesse all'accoglimento del ricorso, per risalire la graduatoria.

L'attribuzione di tutti i punteggi illegittimamente non assegnati di cui infra, la collocherebbe tra i progetti ammessi e finanziabili.

Ma, anche l'accoglimento di una parte del ricorso, consentirebbe l'inserimento del progetto presentato dalla P.A. tra quelli ammessi e non finanziabili per mancata copertura di spesa, con conseguente possibilità di beneficiare di successivi ampliamenti/slittamenti della graduatoria.

II. Violazione e falsa applicazione delle regole di gara con particolare riferimento ai paragrafi 4.4, comma 3, lettere a) e b), e 4.5 dell'Avviso Pubblico per la concessione di agevolazioni in favore dei Comuni, anche nelle forme associative regolarmente costituite (Ambiti di Raccolta Ottimali), per la realizzazione e/o ampliamento/potenziamento/adeguamento di Centri Comunali di Raccolta nell'ambito del PO FESR Sicilia 2014-2020 – Asse Prioritario 6 – Obiettivo Specifico 6.1 – Azione 6.1.2 "Realizzare i migliori sistemi di raccolta differenziata e un'adeguata rete di centri di raccolta"; violazione e falsa applicazione del dovere di soccorso istruttorio di cui all'art. 6 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e all'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016. Eccesso di potere: sviamento della causa tipica, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta

Il Comune di Santa Maria di Licodia avrebbe avuto diritto al conseguimento di un più alto punteggio in sede di valutazione della proposta progettuale.

A) Innanzitutto, viene in rilievo l'errata e/o omessa valutazione del criterio "C.6 *Sostenibilità economica d'esercizio del sistema di raccolta nel quadro della gestione complessiva del ciclo dei rifiuti a livello di SSR/ATO*".

Per siffatto criterio, l'Avviso Pubblico (documento n. 5, già richiamato) ha previsto l'attribuzione di un punteggio massimo di 10 punti per i progetti per i quali vi fosse un Piano Economico Finanziario (PEF) TARI con evidenza della quota riservata al funzionamento del CCR approvata dal Consiglio Comunale.

Pagina | 7

Ebbene, nonostante il Comune ricorrente abbia dichiarato di avere adottato la delibera di C.C. n. 9 del 28.03.2019 (con oggetto proprio l'approvazione delle tariffe TARI 2019 – **documento n. 11**), la Commissione di valutazione ha rilevato la mancata allegazione della stessa all'istanza e, comunque, il mancato reperimento su Internet, così attribuendogli un punteggio pari a zero (documento n. 4, già richiamato).

L'operato della P.A. è palesemente illegittimo sotto distinti profili.

In primo luogo, l'Amministrazione avrebbe dovuto esercitare il cd. soccorso istruttorio, chiedendo di produrre il documento (erroneamente) ritenuto necessario.

Ciò in applicazione di quel dovere consacrato all'art. 6, lett. b), della Legge n. 241/1990 ed all'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016, che è applicabile alla generalità dei procedimenti amministrativi.

Il soccorso istruttorio (*id est*: la possibilità di integrazione di documentazione preconstituita rispetto alla data di indizione della procedura di selezione), infatti, ha come finalità quella di consentire l'integrazione della documentazione già prodotta, ma ritenuta dalla P.A. incompleta o irregolare sotto il profilo formale, dovendosi solo escludere la possibilità per il concorrente di formare atti in data successiva a quella di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione, in

violazione del principio di immodificabilità e segretezza dell'offerta, imparzialità e *par condicio* degli altri operatori (in senso, T.A.R. Campania Napoli 28.06.2021 n. 4469).

L'odierno ricorrente è consapevole che, nella materia della distribuzione delle risorse finanziarie pubbliche, tale istituto soggiace ad una applicazione più rigorosa di quanto avvenga nelle gare.

Cionondimeno non ignora che lo stesso è espressione del principio generale di massima partecipazione alle gare pubbliche ed alle procedure comparative, sicché le opportunità di regolarizzazione, chiarimento o integrazione documentale deve essere garantito ogniqualvolta le medesime non si traducano in occasione di aggiustamento postumo e, dunque, in un espediente per eludere le conseguenze associate dalla legge o dalla *lex specialis* o per ovviare ad irregolarità non sanabili conseguenti alla negligente inosservanza di prescrizioni tassative.

Nel caso di specie, la mancata allegazione della delibera non costituisce una irregolarità non sanabile, nella misura in cui l'adozione della stessa risale a data anteriore alla presentazione della domanda di ammissione del finanziamento e, quindi, l'esercizio del cd. soccorso istruttorio non avrebbe comportato un'integrazione postuma di un requisito essenziale né un *discrimen* rispetto agli altri concorrenti. Piuttosto, l'operato dell'Amministrazione resistente concreta una palese disparità di trattamento.

Invero, come si evince dal D.D.G. n. 501 del 3.06.2021 (documento n. 3, già richiamato), con nota prot. n. 9352 del 4.03.2021, l'Assessorato ha trasmesso alla Commissione di valutazione le osservazioni di alcuni Comuni (*n.d.r.*: e, precisamente, dei Comuni di Francofonte, Marsala, Ravanusa, Aci Sant'Antonio, Santa Margherita Belice – Montevago, Villafranca Sicula, Gagliano Castelferrato, Tremestieri Etneo e

Ventimiglia di Sicilia) per una rivalutazione delle istanze da essi presentate.

Tant'è che, all'esito di siffatta rivalutazione, con note prot. n. 14005 dell'8.04.2021 e prot. n. 14979 del 15.04.2021, sono state trasmesse le **nuove graduatorie** delle istanze ammesse e finanziabili e ammesse ma non finanziabili per mancata copertura finanziaria e quelle delle istanze non ammesse per il mancato raggiungimento della soglia minima di punteggio (50/100), **proprio riviste a seguito del riesame della documentazione trasmessa dai suddetti Comuni (sic!)**.

La rivisitazione delle graduatorie, conseguente alle osservazioni presentate dagli altri Comuni, equivale -di fatto- ad avere esercitato un soccorso istruttorio, sicché l'Amministrazione ben avrebbe potuto (*recte*, dovuto) richiedere la regolarizzazione dell'istanza presentata dal Comune di Santa Maria di Licodia, sollecitando la trasmissione della delibera di C.C. n. 9 del 28.03.2019 (di cui viene data espressa menzione nell'istanza medesima), senza che ciò configurasse una violazione della *par condicio*.

Peraltro, ove l'Assessorato avesse legittimamente esercitato tale potere, non gli sarebbe residuo alcun margine di discrezionalità nella valutazione del criterio in parola, poiché la presenza del Piano Economico Finanziario TARI con evidenza della quota riservata al funzionamento del CCR approvata dal Consiglio Comunale comporta l'automatica attribuzione del massimo punteggio pari a 10 punti.

Ciò in quanto, per tale voce, l'attribuzione del punteggio avviene sulla sola base della presenza (o meno) del PEF con la conseguenza che, in ipotesi affermativa (casella "SI"), il punteggio riconosciuto è pari a 10 punti, mentre -in caso contrario (casella "NO"), il punteggio assegnato è pari a zero.

Avendo l'odierno ricorrente diritto ad ottenere 10 punti, **il totale conseguito**

sarebbe stato pari a 59,13 e, quindi, l'istanza avrebbe dovuto essere inserita tra quelle ammesse anche se non finanziabili per la mancata copertura finanziaria.

B) In secondo luogo, viene in rilievo l'errata e/o omessa valutazione del criterio "C.9 Livello di partecipazione, partenariato pubblico privato e presenza di accordi che includano consorzi di filiera".

Pagina | 10

Per tale criterio, l'Avviso Pubblico (documento n. 5, già richiamato) ha previsto l'attribuzione di un punteggio da zero a 5 punti valutabile in base alla presenza di protocolli di intesa e/o altri accordi ed, in particolare, 0,5 punti per ogni protocollo siglato fino ad un massimo di 5 punti.

Il Comune di Santa Maria di Licodia, in sede di presentazione della domanda di ammissione al finanziamento, ha dichiarato di avere sottoscritto tre convenzioni (documento n. 7, già richiamato), sicché il punteggio che avrebbe dovuto essergli attribuito era pari a 1,5 punti.

Tuttavia, la Commissione di valutazione gli ha assegnato soltanto 0,5 punti con la seguente motivazione: "su 3 convenzioni dichiarate è presente in CD solo 1" (documento n. 4, già richiamato).

Anche sul punto l'operato della P.A. è illegittimo.

E difatti, anche in questo caso, l'Amministrazione avrebbe dovuto esercitare il cd. soccorso istruttorio, chiedendo di integrare la documentazione mancante di cui si fa espressa menzione nella proposta progettuale avanzata.

In proposito, valgano le considerazioni di cui alle precedenti pagine 7/9.

Il soccorso istruttorio, volto ancora una volta a consentire esclusivamente la regolarizzazione dell'istanza e dei documenti ad essa allegati (e non già un aggiustamento postumo della proposta progettuale), avrebbe permesso al Comune

di Santa Maria di Licodia di conseguire il punteggio di 1,5 punti, già sufficiente per essere collocato utilmente in graduatoria tra le istanze ammesse anche se non finanziabili per la mancata copertura finanziaria.

Invero, aggiungendo siffatto punteggio a quello già attribuito (49,13), **l'odierno ricorrente avrebbe totalizzato 50,63 punti.**

C) Da ultimo, si rileva l'errata e/o omessa valutazione del criterio "C.10 Ricorso a tecnologie innovative".

Per tale criterio, l'Avviso Pubblico (documento n. 5, già richiamato) ha previsto l'attribuzione di un punteggio massimo di 10 punti così ripartito:

- 2 punti in caso di presenza di un sistema elettronico per il controllo degli accessi e l'identificazione automatica degli utenti con gestione elettronica di pesatura e tipologia dei conferimenti in ingresso di utenze domestiche e non domestiche;

- 6 punti per l'integrazione con il sistema di raccolta decentrato tramite identificazione del singolo contenitore di raccolta, utilizzo di sacchetti identificativi, o con apposizione di appositi codici a barre sui materiali conferiti;

- 2 punti per le procedure AUTOMATIZZATE di contabilizzazione dei rifiuti in ingresso e in uscita al fine della impostazione dei bilanci di massa.

In questo caso, dunque, l'attribuzione del punteggio non avviene in maniera discrezionale all'esito di una valutazione, bensì **automaticamente** per il solo effetto della verifica positiva della presenza di uno degli elementi di cui si compone il criterio C.10.

Orbene, se l'Amministrazione ha giustamente attribuito il punteggio pari a zero per le prime due voci (*n.d.r.*: non disponendo l'odierno ricorrente dei sistemi richiesti dalla *lex specialis*), non altrettanto correttamente ha fatto con riguardo alle

procedure AUTOMATIZZATE di contabilizzazione dei rifiuti.

Invero, ignorando il contenuto della proposta progettuale presentata dal Comune di Santa Maria di Licodia ed allegata alla domanda, ha ommesso di valutare favorevolmente la ricorrenza di tale requisito.

È sufficiente esaminare la domanda di ammissione al finanziamento ed i documenti ad essa allegati (documento n. 7, già richiamato) per verificare come l'odierno ricorrente abbia previsto l'attivazione di procedure per la contabilizzazione automatizzata dei rifiuti.

Ciò si evince chiaramente nella relazione istruttoria, ove viene espressamente indicato che i lavori per la realizzazione del CCR prevedono, tra l'altro, **la collocazione di pesa (bilico)**.

Se tanto non fosse sufficiente, anche il progetto esecutivo allegato all'istanza contempla l'adozione delle procedure in questione.

Sicché, il Comune di Santa Maria di Licodia ha titolo per rivendicare l'attribuzione del relativo punteggio pari a 2 punti.

Sommando quest'ultimi a quello già conseguito (49,13), l'odierno ricorrente avrebbe ottenuto complessivi 51,13 punti con diritto ad essere incluso tra le istanze ammesse anche se non finanziabili per la mancata copertura finanziaria.

* * *

In conclusione, i vizi denunciati palesano l'illegittimità dell'operato della P.A. sotto tutti i profili in epigrafe indicati e comprovano come il Comune di Santa Maria di Licodia avrebbe avuto diritto ad un punteggio superiore alla soglia minima (50/100), tale da consentirgli l'utile classificazione in graduatoria.

Domanda cautelare

Il ricorso è fondato e, già ad un sommario esame, emergono elementi a sostegno della verosimiglianza del diritto fatto valere.

La Commissione di valutazione ha, infatti, posto in essere numerose violazioni, con particolare riferimento ai principi fondamentali che disciplinano il procedimento di verifica dei requisiti di ammissibilità sostanziale, anche in relazione al mancato esercizio del cd. soccorso istruttorio.

Sussiste anche il *periculum*, considerato che l'istanza di finanziamento presentata dal Comune di Santa Maria di Licodia meriterebbe di essere incluse tra quelle ammissibili di cui all'allegato 1 del D.D.G. n. 501 del 3.06.2021, classificandosi in posizione utile per poter realizzare il CCR e potendo così usufruire delle risorse economiche a tal fine destinate dall'Unione europea.

Viceversa, l'illegittimo inserimento dell'istanza dell'odierno ricorrente tra i progetti non ammessi a finanziamento per il mancato raggiungimento del punteggio minimo (50/100) comprometterebbe la realizzazione di un'importante infrastruttura a servizio del sistema di raccolta e conferimento differenziato dei rifiuti solidi urbani, stante le deficitarie condizioni finanziarie in cui versa l'Ente anche rispetto ai costi di realizzazione del progetto (€ 1.050.000,00).

Ciò esporrebbe il Comune, da un lato, a dover applicare prevedibili aumenti della tariffa a carico dei cittadini e, dall'altro, a non potere garantire alla collettività la gestione del servizio in maniera efficace, efficiente ed economica.

D'altra parte, sotto il profilo dell'interesse pubblico (che, nella valutazione comparativa, assume rilievo preminente), viene in gioco il rispetto delle regole generali e delle vigenti disposizioni di legge a tutela del territorio e dell'ambiente che, come nel caso di specie, fungono da sostegno ed incentivazione alla differenziazione

e valorizzazione dei rifiuti solidi urbani.

In conclusione, la concessione del rimedio cautelare che, a fronte dei vizi riscontrati nella procedura di valutazione, onererebbe la P.A. di rivalutare il progetto del Comune ricorrente alla luce di quanto argomentato con i motivi di censura, varrebbe a garantire quel congruo bilanciamento degli interessi che deve orientare l'esercizio dell'azione amministrativa.

* * *

Il presente ricorso viene notificato anche al COMUNE DI BASICÒ per garantire l'integrità del contraddittorio.

Invero, lo stesso non si può configurare come un controinteressato in senso stretto dal momento che, nell'auspicata ipotesi di accoglimento del ricorso, l'ammissione al finanziamento del progetto presentato dall'odierno ricorrente non pregiudicherebbe in alcun modo la posizione del COMUNE DI BASICÒ in quanto lo stesso è già utilmente collocato in graduatoria, avendo conseguito un punteggio superiore alla soglia minima prevista.

* * *

Per quanto esposto, il **COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA**, come sopra rappresentato e difeso, insiste -previa concessione della misura cautelare- nell'accoglimento del ricorso con il conseguente annullamento degli atti impugnati.

Con vittoria di spese e compensi.

Il Contributo Unificato è dovuto nella misura di € 650,00.

Catania, 13 ottobre 2021

Avv. Grazia Maria Tomarchio